



Pagina a cura  
di CARLO FORTE

**L'**assunzione dei docenti riservisti tratti dalle graduatorie a esaurimento va effettuata senza tenere conto delle fasce di appartenenza. E dunque, se si verificano delle disponibilità per le immissioni in ruolo o per le supplenze, gli invalidi civili e gli orfani per lavoro (riservisti) vanno assunti comunque. Come se si trattasse di un'unica graduatoria. Una decisione che mette la Cassazione contro il Consiglio di stato.

Il principio è contenuto in una sentenza della Corte di cassazione (sez. lavoro, sentenze 11/09/2007 n. 19030) e si pone in aperto contrasto con l'orientamento del Consiglio di stato. Il supremo organo consultivo della pubblica amministrazione, infatti, in un parere emesso il 13 dicembre 2000, ha affermato che l'assunzione dei riservisti va effettuata fascia per fascia. E dunque, non si può procedere all'assunzione di un riservista di III fascia, se non risultano esaurite la I e la II fascia.

Insomma, secondo il Consiglio

# *Sentenza clamorosa della Cassazione contraddice il Consiglio di stato*

# Riservisti prima di tutti

## *I prof vanno assunti senza distinzioni di fasce*

di stato le assunzioni delle fasce sussustanti precedono in ogni caso le assunzioni delle fasce sottostanti e non c'è riserva che tenga. Ogni fascia, quindi, va considerata come una specie di graduatoria a parte, che deve essere utilizzata fino a quando non sono stati interpellati tutti i soggetti contenuti in elenco. Solo dopo avere verificato che tutti i soggetti inclusi nella fascia hanno rifiutato la proposta di assunzione oppure sono stati assunti è possibile passare alla fascia successiva. A tale orientamento si è sempre informata la condotta dell'amministrazione scolastica. Che in tutti questi anni ha sempre rifiutato di assumere i riservisti prima dell'esaurimento delle fasce sussustanti. Ma questa posizione non è condivisa dalla Corte di cassazione. I magistrati di legittimità hanno rigettato un ricorso presentato dall'amministrazione scolastica avverso una sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 aprile 2004. Con la quale i giudici di secondo grado avevano confermato il diritto di una docente ad essere immessa in ruolo in quanto riservista. A prescindere dal fatto che risultasse collocata

in III fascia e non risultassero esaurite la I e la II fascia della medesima graduatoria.

Secondo la Cassazione, dunque, l'amministrazione scolastica è «obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della legge n. 68 del 1999, articolo 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti» si legge nella sentenza, che potrebbe avere l'effetto di un vero e proprio terremoto sulle assunzioni degli ultimi 5 anni. L'affermazione del principio della inapplicabilità delle fasce ai fini dell'accesso alla quota di riserva, infatti, potrebbe indurre tutti i riservisti non assunti nel quinquennio di inapplicabilità della prescrizione ad adire il giudice del lavoro, con sicura soccombenza dell'amministrazione scolastica.

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo: [aziendascuola@class.it](mailto:aziendascuola@class.it)

## *Al massimo 20 per classe se c'è handicap*

Se l'alunno è portatore di handicap grave la classe non può essere formata con più di 20 alunni e non può esserci un altro alunno disabile anche se portatore di handicap lieve. Così ha deciso il Tar del Lazio, con una sentenza depositata il 10 ottobre scorso (n. 9926). I giudici amministrativi hanno anche imposto alla scuola e al comune di mettere a disposizione dell'alunno, rispettivamente, un assistente per l'igiene personale e un assistente educativo.

I giudici di merito hanno spiegato che, per consentire la piena fruizione del diritto all'integrazione scolastica, l'alunno portatore di handicap grave, oltre ad avere diritto all'insegnante di sostegno, ha diritto anche all'aiuto di altre due figure specialistiche: l'assistente educativo e l'assistente all'igiene. L'assistente educativo e alla comunicazione che, per le scuole elementare, è di competenza esclusiva del comune, ha il compito di aiutare il minore disabile ad intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento mediante l'utilizzo anche di particolari tecniche che aiutano il minore in questo percorso. L'assistente all'igiene di competenza del ministero istruzione deve occuparsi, invece, dei bisogni del minore quali per esempio portarlo nel bagno, aiutarlo durante i pasti eccetera. Il ricorso era stato presentato dai genitori di un bambino autistico grave, perché il piccolo era stato inserito in una classe di scuola elementare di 22 alunni dove era presente anche un altro bambino disabile, con handicap lieve.